



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 14/06/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 4 giugno 2012, n. 644

D.P.R. 10.02.2000, n. 361 - Art. 14 e segg. Cod. Civ. - D.G.R. nn. 1065/2001 e 1945/2008. Istanza approvazione riconoscimento giuridico di diritto privato mediante iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche della Fondazione "Casa della Fanciulla Bombini - ONLUS" con sede in Bisceglie (Ba).

Il giorno 04/06/2012, in Bari, nella sede del Servizio Politiche di Benessere sociale e Pari Opportunità dell'Assessorato alla Welfare
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1351 del 28/07/2008 con la quale sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di Coordinamento e, nella fattispecie, per l'Area di coordinamento **POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'**, tra cui il SERVIZIO Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1126 del 24 maggio 2011 di conferimento dell'incarico ad interim di Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità alla dr.ssa Anna Maria Candela;

Richiamata la Determinazione del Direttore di Area del 16 settembre 2009, n. 5 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Governance e Terzo Settore Dr. Pierluigi Ruggiero;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento

amministrativo, dalla quale emerge quanto segue;

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 - 1° comma - della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come modificata dalla successiva legge regionale 15 maggio 2006, n. 13: "Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" dispone che le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge per le rispettive tipologie siano trasformate, fermo restando l'esclusione dei fini di lucro, in:

a) aziende pubbliche di servizi alle persone (di seguito denominate ASP);

b) persone giuridiche di diritto privato;

- il successivo 2° comma del medesimo articolo dispone che: "Le istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al comma 1° sono estinte o fuse con altre IPAB per essere trasformate in Azienda";

- ai sensi dei successivi commi 3° e 4° i rappresentanti delle Istituzioni di che trattasi erano tenuti a trasmettere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo (12/02/2008) al Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione, per i successivi adempimenti, la proposta di trasformazione di cui ai commi 1° e 2°;

CONSIDERATO CHE:

- con determina n. 290 del 08.04.2011 in esito al disposto della L.R. 30.09.04, n. 15 e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione n. 1/2008 è stata accolta la istanza di trasformazione in persona giuridica privata quale Fondazione ONLUS presentata dal legale rappresentante dell'IPAB denominata "O.P. Casa della Fanciulla Bombini" con sede in Bisceglie (Ba);

- il legale rappresentante dell'IPAB denominata Opera Pia "O.P. Casa della Fanciulla Bombini" con sede in Bisceglie, Piazza S. Lorenzo n. 1 (Ba), ha presentato istanza datata 21.02.2012 per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato quale Fondazione Onlus dell'Ente sunnominato;

- in merito alle finalità che l'Ente intende perseguire nel campo delle formazione professionale e della scuola, università e ricerca l'Ufficio competente, in conformità a quanto deliberato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 7628 dell'1.12.1978 e alle deliberazioni nn. 1065/2001 e 1945/2008, con note prot. AOO-082/05.04.2012 n. 3836 e prot. n. AOO-082/05.04.2012 n. 3837, ha richiesto i pareri ai rispettivi assessorati, che non avendo riscontrato quanto richiesto nei termini prescritti devono ritenersi assenzienti;

- a seguito della documentazione richiesta e prodotta si è accertato che l'IPAB "O.P. Casa della Fanciulla Bombini" risulta in possesso della documentazione di cui all'art. 11 del Reg. Reg.le n. 1/2008 come da relazione istruttoria, con la quale il responsabile del procedimento amministrativo propone l'approvazione del riconoscimento giuridico di diritto privato unitamente all'approvazione dell'atto costitutivo con allegato statuto composto di n. 21 articoli nel testo approvato in data 24.10.2011 Repertorio n. 22643/Raccolta n. 9783, registrato a Bari il 8.11.2011 al n. 33059/1T a rogito del Dr. Antonella Trapanese, notaio in Molfetta, iscritta nel Collegio Notarile del Distretto di Trani, così come integrato e modificato con atto a rogito dello stesso notaio datato 09.02.2012 Repertorio n. 22969/Raccolta n. 9944, in ossequio alle eccezioni sollevate dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Puglia, registrato a Bari il 20.2.2012 al n. 4861/1T ed esprime il nulla osta all'iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche private dell'Ente di cui sopra;

RICHIAMATO il Regolamento Regionale recante norme per la semplificazione di procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche statutarie dell'atto costitutivo e dello statuto emanato con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

RICHIAMATO il D.P.R. n. 103 del 19.02.2002, con il quale è stato istituito, ai sensi dell'art. 7 del citato

D.P.R. n. 361 del 10.02.2000, presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Ufficio, Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente, il Registro delle Persone Giuridiche private;

RICHIAMATO il Regolamento Regionale 20 giugno 2001, n. 6 “recante norme per l’istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1065 del 24.07.2001, con la quale la Giunta Regionale adeguandosi alle disposizioni di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ha approvato le nuove direttive inerenti l’azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1945 del 21.10.2008, ad oggetto: “Adeguamento della Direttiva per l’azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali di cui alla D.G.R. n. 1065 del 24.07.2001 alle disposizioni di cui alla L.R. 30 settembre 2004, n. 15 e s.m.i.. Istituzione dell’elenco delle persone giuridiche di diritto privato derivanti dal procedimento di trasformazione di II.PP.A.B.”;

VISTO l’art. 14 e segg. del Cod.Civ.;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere l’istanza di iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche della Fondazione Onlus denominata “Casa della Fanciulla Bombini - ONLUS” con sede in Bisceglie (Ba) in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. n. 361/2000, dalle deliberazioni di G.R. nn. 1065/2001 e 1945/2008, dal Regolamento Regionale n. 6 del 20 giugno 2001 e dal succitato art. 11 del R.R. n. 1/2008;

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE

E PARI OPPORTUNITA'

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;

ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di accogliere l'istanza di iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Fondazione "Casa della Fanciulla Bombini - ONLUS" con sede in Bisceglie (Ba);
3. di approvare il riconoscimento giuridico ex D.P.R. 361/2000 della Fondazione denominata "Casa della Fanciulla Bombini - ONLUS" con sede in Bisceglie (Ba) Piazza S. Lorenzo n. 1, costituitasi con atto notarile Repertorio n. 22643/Raccolta n. 9783, registrato a Bari il 08.11.2011 al n. 33059/1T a rogito del Dr. Antonella Trapanese, notaio in Molfetta, iscritta nel Collegio Notarile del Distretto di Trani, unitamente allo statuto composto di n. 21 articoli, così come integrato e modificato nel testo approvato con atto a rogito dello stesso notaio datato 09.02.2012 Repertorio n. 22969/Raccolta n. 9944, in ossequio alle eccezioni sollevate dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Puglia, registrato a Bari il 20.2.2012 al n. 4861/1T, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e conseguentemente concedere il nulla osta all'iscrizione della stessa Fondazione nel Registro Regionale delle Persone giuridiche private;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e relativo atto costitutivo e statuto nel B.U.R.P. e di informare gli amministratori della costituenda Associazione circa l'obbligo ad ottemperare al disposto dell'art. 4 comma 2 del DPR 10/02/2000 n. 361;
5. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica;
6. Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Governance e Terzo Settore;
7. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
8. Il presente provvedimento:
 - a) sarà pubblicato per estratto all'albo degli Atti Dirigenziali del Servizio;
 - b) sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - d) sarà trasmesso in copia per estratto all'Assessore al Welfare;
 - e) Il presente atto, composto da n° 40 facciate compresi gli allegati, è adottato in originale. La restante documentazione, allegata all'atto costitutivo e allo statuto, si intende acquisita agli atti di questo ufficio.

La Dirigente ad interim

